FAQ

(AGGIORNATE AL NOVEMBRE 2018)

IN MERITO A ATTRIBUZIONE IDENTIFICATIVO UNIVOCO NUMERICO (IUN) ALLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE AI SENSI DELLA L.R.16/2017.

- Quali sono i termini temporali entro i quali inserire il codice IUN sugli strumenti online ove sono presenti le strutture? Esiste un periodo transitorio?

  Non esiste un periodo transitorio. Le strutture devono adoperarsi prontamente al fine di adempiere all'obbligo di legge e non rispondono di ritardi a loro non imputabili.

- In merito all'inserimento del codice IUN sugli strumenti online, si sottolinea che la risposta di alcuni portali non è immediata.

  Vedi risposta precedente. E' necessario che la struttura possa dimostrare di essersi attivata.

- Sulla determinazione del Direttore Generale n.1031 del 27.10.2017 che attribuisce lo IUN alle strutture ricettive extra-alberghiere non è stato specificato che lo IUN deve essere inserito solamente online (come invece prescrive il testo della L.R.16/2017).

  L'esposizione dello IUN è obbligatoria per la commercializzazione online secondo quanto disposto dalla legge. E' opportuno, sia per chiarezza nei confronti del consumatore che in ossequio alla ratio della norma, esporlo in ogni strumento di comunicazione e di commercializzazione. Laddove possibile lo IUN deve essere esposto unitamente alla denominazione della struttura sì da essere immediatamente visibile.

- Nel caso di esercizio imprerditoriale nel settore delle case vacanza, lo IUN è unico per Ditta o Società, oppure ogni singola casa in catalogo deve avere il suo IUN?

  Nel caso delle CAV ("case e appartamenti per vacanze") lo IUN è riferito alla struttura ricettiva e non a ogni singola unità abitativa. Pertanto, ciascuna unità abitativa facente parte di una CAV dovrà essere associata a quest'ultima e, quindi, al relativo IUN.

- Le "locazioni turistiche" o "locazioni brevi" sono tenute ad avere lo IUN?

  SI. E' una novità introdotta dalla L.R.23/2018, entrata in vigore dal 12 luglio 2018.
  Lo IUN viene assegnato dall'Assessorato del Turismo.
  E' fatto obbligo ai locatori di esporre lo IUN in ogni strumento di comunicazione e di commercializzazione online della propria offerta;
  Si tenga presente che anche le "locazioni turistiche" o "locazioni brevi" -fermo restando gli obblighi di carattere fiscale- sono tenute ai seguenti obblighi:
  - obbligo di comunicazione preventiva al COMUNE territorialmente competente con l'indicazione del periodo di disponibilità. La predetta comunicazione viene effettuata in carta semplice e non costituisce una comunicazione di inizio attività da presentarsi allo sportello SUAPE;
  - obbligo di comunicazione alla QUESTURA (articolo 109 del TULPS) da rendersi per via telematica attraverso il "portale alloggiati". Le credenziali di accesso si chiedono alla Questura competente per territorio. Info: http://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/);
  - obbligo di comunicazione del movimento degli ospiti a fini statistici alla REGIONE. Tale comunicazione è resa obbligatoria dal programma statistico nazionale e viene trasmessa per via

telematica attraverso il SIRED (sired.sardegnaturismo.it). Info al ink http://operatori.sardegnaturismo.it/it/sired-0 . Le credenziali di accesso vengono richieste alla Regione, Assessorato del Turismo (competente a seguito del trasferimento delle funzioni dalle Province previsto dalla L.R.2/2016).

- La Vigilanza ed il controllo sulle strutture ricettive a chi competono?

Ai sensi della L.R.16/2017 le funzioni di vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative sono esercitate dai COMUNI territorialmente competenti, dall'ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO e, in alcuni casi (attività previste dagli articoli 20, 21 e 22 della L.R.16/2017) anche dal CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE, ferme restando la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'autorità sanitaria nei relativi settori. Al fine di contrastare forme illegali di ospitalità, l'Assessorato regionale competente in materia di turismo e i comuni territorialmente competenti verificano il rispetto degli obblighi di legge, anche attraverso il monitoraggio periodico e la verifica dei dati delle strutture ricettive e delle unità immobiliari offerte in locazione occasionale a fini ricettivi rilevabili attraverso i siti e i canali on line di promozione e commercializzazione delle strutture e unità immobiliari medesime.